

CORREZIONE O COMPILAZIONE SPONTANEA DEGLI ISA SU INVITO

Dal punto di vista soggettivo, gli indici si applicano a molti soggetti che esercitano le attività di impresa e di lavoro autonomo, mentre restano esclusi i contribuenti che versano in particolari situazioni, ben individuate dalle disposizioni richiamate.

Con riferimento alle esclusioni, il documento ricorda che l'Agenzia delle Entrate (circ. 17/E/2019 4) ha precisato che, nel caso di non applicazione degli ISA (per esclusione), non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali, anche in presenza di operazioni straordinarie (trasformazione, scissione, fusione, conferimento, liquidazione, cessione, acquisto o affitto di azienda, successione e donazione di azienda). Si analizzano poi alcune particolari cause di esclusione, inserendo un elenco di attività per le quali la determinazione del reddito avviene con regimi forfetari (2.4); per le società cooperative a mutualità prevalente (2.3) è specificato che non è prevista alcuna causa di esclusione, con la necessità (circ. 20/E/2019 2.6) di fornire nelle “note aggiuntive” tutte le indicazioni peculiari del perseguimento di fini mutualistici, come già indicato da un datato documento di prassi (circ. 110/E/1999).

Dal punto di vista operativo, il documento riporta le informazioni rese disponibili nel Cassetto Fiscale dall'Agenzia delle Entrate, richiamando il contestato D.M. 9.08.2019 che ha definito le variabili precalcolate dalla stessa Agenzia, che possono essere acquisite dal contribuente (o dal professionista incaricato) e che possono essere valorizzate nel software di calcolo; professionisti e CAF possono rilasciare, inoltre, l'attestazione di corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili a quelli risultanti in contabilità, ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. b) D.Lgs. 241/1997.

In presenza di situazioni anomale è opportuno, anche in tal caso, segnalare nelle note aggiuntive le peculiarità dell'impresa o del lavoratore autonomo che possono aver portato a un risultato insufficiente (quindi inferiore o pari a “6”) con iscrizione nelle liste dei

potenziali contribuenti accertabili. Infatti, l'art. 9-bis, c. 14 D.L. 50/2017 dispone che il voto ottenuto dal contribuente e le informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe Tributaria rilevano per la definizione di specifiche strategie di controllo basate sul “rischio di evasione fiscale” delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Sebbene il Ministero competente si sia espresso nel senso di utilizzare i voti insufficienti con estrema accuratezza, per il contribuente resta sempre possibile migliorare i voti ottenuti in pagella operando in 2 alternative direzioni; la prima, mediante la correzione di eventuali anomalie

rilevate dagli indicatori elementari, e la seconda, aumentando la propria base imponibile, quindi versando maggiori imposte, mediante l'indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito; i maggiori componenti positivi rilevano ai fini dell'imposizione diretta, dell'Irap e dell'Iva ma il versamento di maggiori imposte non comporta oneri aggiuntivi se l'adeguamento avviene in dichiarazione.

In caso di omessa presentazione del modello o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, modulata sul comportamento del contribuente, da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997.

Per gli ISA, però, è stato previsto che, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a eseguire la puntuale comunicazione dei dati e delle informazioni o a correggere spontaneamente gli errori rilevati, in assenza della quale l'Agenzia può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo; nelle ricevute restituite dai servizi telematici delle Entrate, per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è stata prevista l'indicazione di uno specifico invito al contribuente a trasmettere il modello, se non l'ha già fatto.

Dott. Pier Luigi Giambene